
	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14” SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE Via della Trota, 12 – 06134 Ponte Felcino (PG) Cod. mecc. PGIC85300B – C.F. 94152410547 Tel. 075691131 – Fax 0755919511 Email: pgic85300b@istruzione.it – pecpgic85300b@pec.istruzione.it Sito web: https://icperugia14.edu.it</p>	 Istituto Comprensivo Perugia 14

**Al personale ATA
Al personale docente
Loro sedi
All'albo
Al sito web**

Oggetto: informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche – Integrazione e ulteriori chiarimenti

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico, docente e non docente, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde)**. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.

La norma a tale riguardo definisce al contempo un **obbligo di “possesso”** e un **dovere di “esibizione”** della certificazione verde COVID-19

Rilascio certificazione verde COVID-19

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

-) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
-) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
-) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma dovranno consegnarla alla dirigente scolastica.

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

La dirigente scolastica ed il personale dalla stessa incaricato, hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'AppVerificaC19 o analogo idoneo strumento digitale e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.

Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica. Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DIVERSI CASI:

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	PUO' LAVORARE-HA IL GREEN PASS
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	PUO' LAVORARE-HA IL GREEN PASS
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; successivamente digitalizzata)	PUO' LAVORARE- (non necessita di tampone periodico) NON deve esibire Green Pass
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	➤ Certificazione verde dietro effettuazione di	➤ PUO' LAVORARE, MA DEVE CONTINUARE A

	tampone (durata 48 h)	EFFETTUARE IL TAMPONE PERIODICAMENTE PER GARANTIRSI IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
	➤ <u>Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 h</u>	<u>NON PUO' LAVORARE ED E' SOTTOPOSTO AI PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 111/2021 (assenza ingiustificata, sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa dai 400 ai 1000 euro.)</u>

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Nella C. M. 1237 del 13/08/2021 e 24609 del 16/08/2021 si afferma: *"Riguardo alle assenze ingiustificate- oltre all'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato."*

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ;**
- **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**
- **Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

-) È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
-) È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

) È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html .

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte di tutti si porgono

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Potenza

La presente ha valore di notificazione, pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.